

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 175 del 2016*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.»;

c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

Art. 16.

**Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 175 del 2016**

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» è inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono sostituite dalle seguenti: «al divieto».